

15 febbraio 2017



TERREMOTO

Apri l'elenco professionisti: il boom di iscritti manda il sistema in tilt
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 15/02/2017

Piano Anas da 389 milioni per il terremoto: appalti urgenti senza bandi. I 408 lotti

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 15/02/2017

CODICE APPALTI

Correttivo al codice promosso con riserva dagli operatori
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 15/02/2017

Correttivo Appalti, dai professionisti giudizio in chiaroscuro
www.edilportale.com del 15/02/2017

Le proposte di Italiadecide: rischi di bocciatura Ue mantenendo il tetto ai subaffidamenti

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 15/02/2017

SOCIETA' DI INGEGNERIA

Nuovo Codice/1. Anche le engineering devono pagare il contributo integrativo

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 15/02/2017

Progettisti, più spazio ai giovani

Italia Oggi pag. 39 del 15/02/2017

EDILIZIA

Più interventi liberi in edilizia e sportello «collaborativo». Dossier on line sulla nuova Scia

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 15/02/2017

15 Feb 2017

Terremoto/2. Apre l'elenco professionisti: il boom di iscritti manda il sistema in tilt

Massimo Frontera

Boom di richieste di iscrizione all'albo unico dei professionisti che intendono lavorare nel cratere alla ricostruzione del Centro Italia. L'apertura alle iscrizioni è stata disposta lunedì 13 dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani. Ne è seguito un boom di richieste che ha messo a dura prova la capacità del sistema. Ieri pomeriggio alle 17,00 il sito che gestisce le iscrizioni avvisava che il «sistema ha raggiunto il limite massimo di invii giornalieri di Pec» e che la procedura di iscrizione viene ripresa stamattina alle ore 9,00.

La fotografia alle 18,00 di ieri

Complessivamente, il sistema ha iscritto in due giorni oltre 200 professionisti. Il numero esatto - alle ore 18,00 di ieri sera - era di 221 iscritti. Per la stragrande maggior parte si tratta di professionisti singoli, mentre i professionisti in forma associata sono in netta minoranza (15 iscrizioni). Ancora più minoritaria la presenza delle società di ingegneria (solo otto iscrizioni), i raggruppamenti temporanei (sei iscrizioni) e le società tra professionisti (tre iscrizioni).

L'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ELENCO UNICO (in progress)

L'elenco unico dei professionisti

L'elenco unico dei professionisti è previsto dall'articolo 34 del decreto legge 189/2016. In base all'accordo sottoscritto con la rete delle professioni tecniche, i professionisti devono rispettare dei limiti agli incarichi che possono acquisire nel cratere, sia nel numero che nel valore complessivo. Tuttavia, questi limiti possono essere elevati di una certa quantità, a seconda delle dimensioni e della struttura organizzativa dello studio. Ma il commissario alla ricostruzione, con un proprio provvedimento può sempre consentire al professionista di derogare a qualsiasi limite.

15 Feb 2017

Piano Anas da 389 milioni per il terremoto: appalti urgenti senza bandi. I 408 lotti

Alessandro Arona

Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio ha approvato ieri il 1° Piano stralcio dell'Anas per la riparazione delle strade colpite dai sisma 2016 e 2017 in centro Italia. Una lista di 408 opere (vedi elenco integrale) che vale 389 milioni di euro.

Il piano riguarda le strade Anas ma anche quelle regionali e comunali su cui gli enti proprietari hanno delegato l'Anas, in base all'articolo 15-ter (si veda in fondo) del decreto terremoto 17 ottobre 2016 n. 189 (convertito nella legge 15 dicembre 2016 n. 129) il ruolo di «soggetto attuatore di protezione civile» (in pratica di soggetto che progetta e appalta i lavori).

In base allo stesso decreto sisma (Dl 189/2016) l'Anas ha ampie possibilità di deroga al Codice appalti: quasi tutte le gare saranno ad inviti, con procedura negoziata, o ad affidamento diretto per gli importi più piccoli. D'altra parte il taglio medio dei progetti nel piano stralcio è molto piccolo: su 408 interventi (si veda la lista), 325 hanno importi inferiori a un milione di euro, e dunque anche applicando il Codice si possono fare procedure negoziate senza bando ad inviti, e alcune decine di intereventi del Piano stralcio sono sotto i 40mila euro, tagli per i quali è comunque ammesso l'affidamento diretto (senza neppure la gara informale a inviti).

I lotti sopra un milione di euro sono solo 85, di cui solo 14 sopra la soglia per le gare Ue (5,2 milioni). Detto questo, l'Anas, per ottemperare al mandato di "fare presto" utilizzerà deroghe alle procedure di gara e altre deroghe tra la lunga lista ammessa nell'ordinanza 394 del 16 settembre 2016 (si veda più avanti).

Nei prossimi mesi sarà definito dall'Anas un 2° Piano stralcio da circa 200 milioni di euro.

IL FINANZIAMENTO

Per gli interventi sulla rete stradale di Anas e per quelli per i quali gli enti gestori richiederanno supporto diretto per l'attuazione, il soggetto attuatore Anas utilizzerà, in via di anticipazione, le risorse del Fondo Unico Anas (istituito con legge 208/2015). Risorse che saranno poi rimborsate ad Anas con i fondi per la ricostruzione post-terremoto.

I gestori delle reti stradali locali che, invece, comunicheranno di voler intervenire direttamente sui tratti di propria competenza, utilizzeranno le proprie risorse, se disponibili, oppure chiederanno l'autorizzazione alla Regione di riferimento per accedere ai fondi di Protezione Civile.

TOTALE PIANI PER 1,7 MILIARDI

L'Anas fa sapere che il «Programma di ripristino» definito insieme alla Protezione civile «si inserisce nel più ampio Piano di potenziamento e completamento di infrastrutture viarie nell'Area del cratere sismico», già previsto nel Contratto di Programma Anas-Ministero delle Infrastrutture, «nel quale sono stati programmati investimenti per ulteriori 1,18 miliardi di euro. In particolare, si tratta di lavori in corso per 255 milioni, opere in avvio per 148 milioni e in programma per 785 milioni.

Dunque nell'area del cratere sono previsti 1,7 miliardi di euro di lavori, di cui 489 per il ripristino (in 2 stralci) delle strade danneggiate dai sisma, e 1,2 miliardi per opere "ordinarie".

IL RUOLO DELL'ANAS

Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, l'ingegner Fulvio M. Soccodato di Anas è stato nominato Soggetto Attuatore di Protezione Civile, con il compito di effettuare una puntuale ricognizione del danno e realizzare un Programma complessivo di interventi di ripristino di tutta la rete stradale all'interno del cratere sismico. Successivamente all'approvazione del Programma, il Soggetto Attuatore dovrà coordinare e provvedere alla sua attuazione.

In fase di programmazione - spiega l'Anas - «in un confronto continuo con la Dicomac, si è provveduto alla ricognizione delle criticità sulla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici ed all'individuazione degli interventi minimi essenziali per garantire il ripristino della viabilità, redigendo un cronoprogramma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale che indichi anche le priorità di intervento».

La successiva fase di attuazione del programma prevede, invece, il coordinamento operativo e il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi e, ovviamente, la realizzazione degli interventi di propria competenza e di quelli di competenza dei gestori locali in relazione alla loro effettiva capacità operativa e finanziaria.

Anas, in qualità di Soggetto Attuatore, ha finora effettuato 622 sopralluoghi su 124 strade insieme ai tecnici dei rispettivi enti gestori della rete viabilistica interessata. Si tratta di una superficie complessiva di circa 7.600 kmq che comprende 4 Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), 8 Province (L'Aquila, Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia), 131 Comuni per una rete stradale di 15.300 km, dei quali 11.000 km di competenza Comunale.

LA NORMA DEL DL TERREMOTO

«Art. 15-ter

Misure urgenti per le infrastrutture viarie

*1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, **Anas S.p.a.** provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei **poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.** Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.*

2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo la parola: «provinciali» sono inserite le seguenti: «e comunali».

LA NORMA DELL'ORDINANZA 394 del 16/9/2016

Articolo 5

(Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti)

1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

- 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

15 Feb 2017

Appalti/1. Correttivo al codice promosso con riserva dagli operatori

Giuseppe Latour e Mauro Salerno

Promosso, ma con riserva. Dopo la prima informativa di venerdì scorso in Consiglio dei ministri, il decreto correttivo del Codice appalti ha incassato una lunga sequenza di reazioni di imprese e progettisti. E la notizia è che, nonostante la bozza sia stata costruita con il criterio del massimo ascolto possibile del mercato, gli operatori non hanno risposto solo con un coro di assensi. Anzi. Se molti elementi sono piaciuti, almeno altrettanti sono finiti nel mirino e sono già oggetto di richieste di correzione. Così, la consultazione che il Governo sta per aprire non si preannuncia come un passaggio indolore: sulla Cabina di regia di Palazzo Chigi pioveranno parecchie obiezioni. E il testo che andrà in Cdm all'esito di questa fase potrebbe risultare parecchio modificato rispetto alla prima bozza.

I costruttori dell'Ance, per il tramite del presidente Gabriele Buia, mostrano di apprezzare il «grande lavoro» svolto dalle Infrastrutture, senza però nascondere che rimangono «alcuni punti critici». Tra le richieste quella di innalzare a 2,5 milioni il tetto per l'assegnazione degli appalti con il metodo antiturbativa per garantire trasparenza e semplificare l'assegnazione degli interventi meno complessi, oltre a maggiore chiarezza sulle opere a scomputo. Resta inoltre da sciogliere il nodo del sorteggio delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando, «che - sottolinea Buia - svislisce la qualificazione degli operatori e rende impossibile la programmazione dell'attività di impresa».

I produttori di acciaio per le costruzioni rappresentati da Unicmi, tra cui i fabbricanti di barriere stradali, hanno scritto al ministro Delrio per contestare la scelta di escludere le manutenzioni dagli appalti che le concessionarie autostradali dovranno affidare per forza con gara. I gestori citati dal codice, ricorda l'associazione, «hanno ottenuto la concessione senza aver vinto una gara». Per questo «dovrebbero avere l'obbligo di affidare all'esterno il 100% dei contratti, senza neanche il limite dei 150.000 euro»

Gli impiantisti di Assisital e Cna impianti, dal canto loro, contestano gli interventi sul subappalto che «non fanno bene né alle imprese né alle stazioni appaltanti». Per il presidente di Assisital, Angelo Carlini le correzioni sul subappalto sono un ritorno al passato che «stravolge in maniera inaspettata il nuovo approccio alla regolazione del mercato che il Dlgs 50/2016 ha introdotto». Mentre per il presidente di Cna impianti, Carmine Battipaglia questa correzione è una «incredibile inversione di marcia» che «è immotivata ed in quanto tale incomprensibile».

I progettisti, invece, concordano sull'impatto positivo che avrà l'obbligo di utilizzare le tabelle del ministero della Giustizia per calcolare gli importi da porre a base delle loro gare. Ma contestano le novità sull'appalto integrato, l'affidamento contemporaneo di progetto e lavori. Lo dice il presidente dell'Oice (società di ingegneria), Gabriele Scicolone: «Le numerose deroghe che consentono l'appalto integrato sono un elemento del tutto negativo, di forte ambiguità per

gli enti che da otto mesi lanciano gare di progettazione esecutiva le quali, a breve, porteranno a molti appalti di lavori. Ci appare un passo indietro troppo macroscopico».

Per il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano le novità in tema di appalto integrato sono «in palese contrasto con la delega attribuita al Governo». Se fossero confermate, « sparirebbe uno dei principi cardine del nuovo Codice e cioè la distinzione tra progettazione ed esecuzione». Durante la consultazione il Cni chiederà al Governo di tornare indietro.

Perplessità sull'appalto integrato c'è anche tra gli architetti. Ma non solo, come spiega il loro vicepresidente Rino La Mendola: «Serviranno piccole modifiche per chiarire meglio le procedure di affidamento dei livelli successivi della progettazione al vincitore di un concorso e per ridurre l'impatto del cosiddetto accordo quadro sui servizi di architettura e ingegneria». In questo caso il pericolo è che lo strumento tagli fuori i piccoli professionisti.

Intanto, una novità di prossima applicazione (l'entrata in vigore è fissata al prossimo 28 febbraio) arriva dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero delle Infrastrutture sui requisiti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Tra le altre cose, chiarisce la questione del contributo integrativo per le società di ingegneria: andrà regolarmente versato alla loro Cassa di riferimento.



LAVORI PUBBLICI

Correttivo Appalti, dai professionisti giudizio in chiaroscuro

di Paola Mammarella 15/02/2017

Ingegneri e architetti favorevoli al Decreto Parametri obbligatorio, ma non alle aperture sull'appalto integrato



15/02/2017 – Il Correttivo al Codice Appalti introduce novità positive, ma ci sono anche diverse criticità. È il “giudizio in chiaroscuro” dato alla [bozza di decreto](#) dal mondo delle professioni. Se da una parte è stato accolto con favore il ritorno del decreto Parametri obbligatorio, dall'altra i professionisti credono che il testo del correttivo abbia fatto dei passi indietro.

Correttivo Appalti, la posizione degli Ingegneri

Per il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), la reintroduzione dei parametri contenuti nel [DM 17 giugno 2016](#) come criterio obbligatorio per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara non è solo un passo avanti per la dignità dei professionisti, ma apre la strada alla reintroduzione delle tariffe nei lavori privati. “Sul tema, molto sentito dagli Ingegneri Italiani – ha affermato il presidente **Armando Zambrano** – il CNI sta lavorando per superare il provvedimento di abolizione delle tariffe professionali e la reintroduzione di parametri di riferimento abbinate a definiti standard delle prestazioni professionali”.

Zambrano ha invece espresso contrarietà sulle modifiche apportate all'articolo 59 del Codice, che “di fatto riaprono le porte all'**appalto integrato**, in palese contrasto con la delega attribuita dal Parlamento al Governo. Se fosse confermato il testo dell'articolo 24 del Correttivo di fatto sparirebbe uno dei principi cardine del Nuovo Codice e cioè la **distinzione tra progettazione ed esecuzione**”. Sul Correttivo si è pronunciato anche **Michele Lapenna**, Consigliere tesoriere del CNI con delega ai lavori pubblici, sottolineando che “la mancanza di un riferimento all'obbligatorietà del contributo integrativo per le società di ingegneria rischia di creare una disparità tra gli operatori del mercato dei servizi di ingegneria e architettura”.

Correttivo Appalti, cosa ne pensano gli Architetti

Generalmente positivo anche il parere del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc) sul primo testo del Correttivo. **Rino La Mendola**, vicepresidente e coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici, si è soffermato su alcuni aspetti considerati migliorativi, come l'obbligo di utilizzare il **Decreto parametri** che “ristabilisce regole certe per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria e scongiura il rischio che l'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti”. Bene, secondo La Mendola, anche “l'alleggerimento degli elaborati dei concorsi di progettazione, attribuendo solo al vincitore l'onere di raggiungere il livello **di progetto di fattibilità tecnica ed economica** e contribuendo così a rilanciare gli stessi concorsi”. Il Cnappc si è detto anche disponibile a fornire gratuitamente una piattaforma informatica per “diffondere il concorso quale migliore strumento per l'affidamento degli incarichi di progettazione”. Secondo il Cnappc, bisognerebbe invece apportare delle modifiche per “chiarire meglio le procedure di affidamento dei **livelli successivi della progettazione** al vincitore di un concorso e per ridurre l'impatto del cosiddetto accordo quadro sui servizi di architettura e ingegneria”. Anche il Cnappc si è dimostrato infine molto scettico sulla reintroduzione dell'appalto integrato.

© *Riproduzione riservata*

15 Feb 2017

Appalti/3. Le proposte di Italiadecide: rischi di bocciatura Ue mantenendo il tetto ai subaffidamenti

Mau.S.

Eliminare ogni limite al subappalto, sottolineare l'importanza delle fasi di programmazione, permettere la permanenza in gara di chi salda le pendenze fiscali e contributive prima di siglare il contratto, intervenire sul pacchetto di misure relative al partenariato pubblico privato, chiarendo meglio i rapporti tra i vari istituti e soprattutto innalzando al 50% il tetto massimo al contributo pubblico e concedendo più tempo per il closing sui contratti di finanziamento.

Anche Italiadecide, think tank dedicato alle politiche pubbliche, irrompe nel dibattito relativo all'impatto sul mercato della riforma appalti varata il 19 aprile 2016. L'osservatorio sui contratti pubblici che l'associazione presieduta da Luciano Violante ha promosso con Aequa, ResPublica e ApertaContrada, ha dedicato un corposo dossier alla riforma, arricchendolo di riflessioni e spunti per le correzioni che proprio in questi giorni sono allo studio del governo.

In linea generale, lo studio segnala innanzitutto il rischio che, «per perseguire la lotta alla corruzione», il nuovo codice finisca per invadere «campi che nulla hanno a che vedere» con la disciplina degli acquisti delle Pa. Il codice, si legge, non dovrebbe inoltre appiattirsi «al caso dei lavori pubblici» e neppure «svolgere il ruolo di supplenza di politiche di settore».

Il riferimento esplicito, in questo caso, è relativo alle norme sul subappalto, «che ci allontana dall'Europa dando vita a una sorta di *unicum*». Nel mirino c'è il tetto del 30% ai subaffidamenti, che il nuovo codice calcola sul valore complessivo delle opere da realizzare. È vero che la bozza di decreto correttivo messa a punto dai tecnici di Porta Pia corregge almeno in parte questa impostazione, tornando a riferire il limite del 30% soltanto alle lavorazioni prevalenti in cantiere, esattamente come accadeva con la disciplina del 2006. Ma il suggerimento dell'Osservatorio di Italiadecide è di eliminare ogni limite. Anche per evitare il rischio di censure da parte della Corte Ue, che non più tardi della scorsa estate ha bocciato un analogo limite previsto dall'ordinamento polacco.

Un consistente pacchetto di osservazioni è dedicato al partenariato pubblico privato. Il primo intento è chiarire alcune incongruenze tra i vari articoli del nuovo codice. Ma poi si scende anche molto nel dettaglio, chiedendo prima di tutto di innalzare dal 30% al 50% il tetto massimo per il contributo pubblico e di stemperare il limite di 12 mesi per il closing finanziario. Tra le proposte anche quella di escludere le manutenzioni straordinarie dagli appalti che le concessionarie dovranno affidare con gara. Avendo però anche l'accortezza di evidenziare che l'introduzione dell'obbligo di appaltare all'esterno l'80% dei lavori, non può essere invocato come motivo per intervenire sul Piano economico-finanziario della concessione «per fatto non dipendente dal concessionario».

15 Feb 2017

Nuovo Codice/1. Anche le engineering devono pagare il contributo integrativo

Giuseppe Latour

Il contributo integrativo andrà pagato, anche dalle società di ingegneria. Dopo le polemiche dei mesi scorsi e le richieste del Consiglio nazionale degli ingegneri, la soluzione arriva direttamente dal ministero delle Infrastrutture che ha appena pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 36 del 13 febbraio 2017) il decreto n. 263 del 2016 sui requisiti che, in base al nuovo Codice appalti, vanno rispettati per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Salta, però, il pacchetto dedicato ai giovani professionisti: nella prima bozza del decreto, infatti, comparivano alcune regole per dare più spazio ai nuovi iscritti agli albi che, però, sono state cancellate in blocco.

Partiamo dai contributi. Il problema riguarda l'obolo tradizionalmente versato dalle società di ingegneria a Inarcassa: stando ai bilanci dell'ente, la partita vale circa 50 milioni di euro all'anno. In base a una formulazione infelice del Codice appalti, questa parte della contribuzione rischiava di saltare, con una ricaduta evidente sui conti dell'ente di previdenza. Sin da subito, però, era apparso chiaro che quell'errore andava sanato: impossibile pensare a un regalo di questa portata per le società di ingegneria. Alla fine, è stato il Mit a incaricarsi della soluzione.

Il decreto sui requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, allora, all'articolo 8 contiene un passaggio dedicato alla regolarità contributiva. Qui si dice che "fermo restando quanto previsto in materia di Durc dalla legislazione vigente", alle società tra professionisti e alle società di ingegneria "si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale".

Dal momento che l'ordinamento di Inarcassa prevede il pagamento del contributo, allora, il problema è risolto, come era stato chiesto a più riprese, nei mesi scorsi, dai professionisti. Per il resto, il provvedimento fissa i requisiti che i diversi soggetti devono rispettare per stare sul mercato: professionisti singoli, studi, società, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili. Avranno tutti (professionisti esclusi) l'obbligo di comunicare all'Anac i loro dati identificativi: saranno inseriti nel casellario delle società di ingegneria e professionali.

Ma a fare rumore è anche quello che manca nel decreto. Un passaggio presente nella prima bozza, infatti, è stato completamente cancellato: riguarda i giovani. Il provvedimento nella prima versione prevedeva che i bandi per servizi di architettura e ingegneria potevano essere strutturati in modo da favorire chi ha meno anni. "Le stazioni appaltanti – scriveva il ministero – possono stabilire punteggi premianti nell'ambito del bando di gara per le società, i consorzi o i raggruppamenti temporanei che prevedono più di un giovane professionista o che abbiano stipulato accordi di formazione professionale per laureati abilitati da meno di cinque anni nelle materie tecniche, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con istituti universitari". Questo passaggio, nella versione finale, è stato interamente stralciato.

Il decreto del Mit sulle società di ingegneria. Contributo integrativo del 4% a Inarcassa

Progettisti, più spazio ai giovani

Presenza obbligatoria nei raggruppamenti di professionisti

DI ANDREA MASCOLINI

Obligo di presenza di giovani professionisti nei raggruppamenti temporanei di progettisti che partecipano a gare pubbliche. Torna il contributo integrativo del 4% Inarcassa per le società tra professionisti e per le società di ingegneria. Nuovi obblighi di comunicazione di dati al casellario Anac. Presenza obbligatoria di un direttore tecnico per le società di ingegneria. Queste alcune delle novità contenute nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 13 febbraio 2017, che, in attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (articolo 24), contiene il regolamento sui requisiti che devono possedere i professionisti e le società che si candidano per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Le novità. Fra le novità va senz'altro segnalata la reintroduzione dell'onere del 4% di contributo integrativo a carico delle società tra professionisti e delle società di ingegneria (che dovranno esporlo in fattura). Una disposizione prevista dal 1998 e fino alla vigenza del decreto 163/2006. Il contributo

sarà dovuto sulle attività professionali prestate dalle società (tra professionisti e di ingegneria) «qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria» e sarà versato per quota alle singole Casse dei professionisti firmatari.

Giovani professionisti. Dal testo arriva anche un segnale forte a favore dei giovani professionisti. E' ripristinata, infatti, una disciplina che era stata abrogata ad aprile scorso: l'obbligo di prevedere la presenza, nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di progettisti, di un giovane professionista (un laureato o un diplomato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto all'albo). Dal punto di vista dei requisiti, il testo prevede che un professionista, singolo o associato, possa assumere incarichi se è laureato (se non è prevista la laurea è invece sufficiente il diploma, ad esempio il geometra), ha superato l'esame di Stato e se è iscritto all'albo professionale. Le società tra professionisti devono invece predisporre un organigramma dei soci, amministratori, dipendenti e consulenti a par-

tita Iva su base annua firmatari dei progetti o dei rapporti di verifica e facenti parte dell'ufficio di direzione lavori, con le indicazioni delle competenze e responsabilità dei singoli soggetti inseriti nell'organigramma.

Società di ingegneria. Più stringente e dettagliata, invece, la disciplina delle società di ingegneria che devono disporre di un direttore tecnico che interagisce sul piano tecnico e strategico con la società e che deve essere laureato in ingegneria o architettura o altra disciplina tecnica. Le società di ingegneria devono anch'esse tenere un organigramma e comunicarlo all'Anac unitamente all'atto di nomina del direttore tecnico, all'atto costitutivo. Le società che svolgono attività diverse da quelle tecnico-professionali (esempio general contracting) devono comunicare il fatturato specifico concernente queste attività. Importante notare che tutte queste informazioni, comunicate e inserite nel casellario dell'Anac confluiranno nella banca dati nazionale degli operatori economici e saranno utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui all'articolo 83, del Codice in sede di gara per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria.



Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti



15 Feb 2017

Più interventi liberi in edilizia e sportello «collaborativo». Dossier on line sulla nuova Scia

Alessandro Arona

Il Dlgs 222/2016, cosiddetto "Scia 2", mette a regime le novità dello "Scia 1" (Dlgs 126/2016), specificando caso per caso quando si applica la "Scia unica" (sportello unico che raccoglie una sola segnalazione al posto di diverse Scia) e quando invece la Scia è "condizionata" (serve un parere o assenso di altro ente). Modifica il Testo unico edilizia in numerosi punti, allargando i casi di "edilizia totalmente libera" (senza neppure Cil), introducendo la Scia anche per l'agibilità e obbligando lo sportello unico a fornire una sorta di "consulenza preliminare" obbligatoria (prima della presentazione di Cila e Scia).

Nel dossier on line di «Edilizia e Territorio» una guida ragionata al decreto, il testo unico edilizia ricostruito, tabelle e grafici per ricostruire l'impatto del 222/2016 sull'edilizia.

SCARICA IL DOSSIER ON LINE SULLA SCIA

Qui sotto, in pillole, **LE PRINCIPALI NOVITA' PER L'EDILIZIA**

Da sette a cinque titoli edilizi. Edilizia libera (scompare la Cil), CILA, SCIA, (scompare la Super-Dia), permesso di costruire, permesso in alternativa alla Scia

Muta il regime di residualità. (per l'individuazione del regime a cui assoggettare gli interventi edili non espressamente indicati): si passa dalla residualità della Scia, alla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Edilizia libera più ampia. Non servirà più nemmeno la comunicazione per questi interventi (prima soggetti a Cil): opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici (fuori da zone A); aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali.

Glossario unico. Un decreto del Mit (teoricamente previsto entro il 9 febbraio 2017), dovrà confezionare, d'intesa con la conferenza Unificata (Stato-Regioni-Città), un glossario nazionale che elenchi, a scopo divulgativo, un'ampia casistica esemplificativa di interventi edilizia (non "categorie" tipologiche, ma singoli interventi specifici, come apertura finestra, tramezzo, rifacimento tetto, recupero sottotetti, soppalco, etc...) indicando a quale categoria di intervento lo specifico lavoro appartiene e quale titolo edilizio è di conseguenza necessario.

Scia per l'agibilità. Scompare il certificato di agibilità, sostituito da un'apposita segnalazione

certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici (o loro porzioni e unità immobiliari) e degli impianti in essi installati.

Semplificazioni in materia di sicurezza. Il certificato di collaudo statico assorbe ora il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche, mentre la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori sostituisce il collaudo, per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti.

Consulenza obbligatoria. In via generale, tutte le amministrazioni devono fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria, in favore degli interessati in relazione alle attività elencate nella Tabella A, a fronte del pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI

Edilizia libera senza comunicazione preventiva (art. 6)

Manutenzione ordinaria; installazione pompe di calore aria-aria fino a 12 Kw; eliminazione barriere architettoniche senza modifiche alla sagoma; opere temporanee per ricerca geognostica; movimenti per attività agro-silvo-pastorale; serre mobili stagionali per uso agricolo; opere temporanee fino a 90 gg.; pavimentazione, aree di sosta, intercapedini interrato; pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici fuori da zona A; le aree ludiche e arredi da giardino.

Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22)

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su parti strutturali dell'edificio; ristrutturazione edilizia, non soggetti a permesso di costruire; varianti a pdc che non incidono sui parametri urbanistici, volumetrie, destinazione d'uso e categoria edilizia, prescrizioni, non alterano la sagoma di edifici vincolati.

Permesso di costruire (art. 10)

Nuova costruzione; ristrutturazione urbanistica; ristrutturazione edilizia con modifiche dei volumi o dei prospetti, o nelle zone A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché modifiche della sagoma di immobili sottoposti a vincoli d.lgs. 42/2004.

Segnalazione certificata di inizio attività alternativa a permesso di costruire (art. 23)

Ristrutturazione edilizia; nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6-bis)

Tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22